

Codice A2205B

D.D. 12 dicembre 2025, n. 1768

Fondazione Giovanni e Mariella Accornero" con sede in Valenza (AL). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 1768/A2205B/2025

DEL 12/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale

OGGETTO: Fondazione Giovanni e Mariella Accornero" con sede in Valenza (AL).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

Il Presidente della “Fondazione Giovanni e Mariella Accornero” con sede in Valenza (AL), Via Felice Cavallotti 25, C.F. 02851350047, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 31920 del 11/09/2025;

la Fondazione in oggetto si è costituita in data 01/08/2025 con atto a rogito del Dott. Luciano Mariano, notaio in Alessandria, rep. n. 171346, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Alessandria il 06/08/2025 al n. 10061 serie 1T;

la Fondazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei Soci Fondatori, persegue lo scopo della *“promozione della cultura, della musica e dell’arte, mirando alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio e della tradizione della Lúteria Piemontese”*, come meglio descritto e precisato all’articolo 3 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell’11/09/2017, a costituzione del fondo di riserva indisponibile della Fondazione è stata vincolata una somma di denaro del valore complessivo pari a € 30.000,00 (euro trentamila virgola zero zero), che sarà indicata in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio approvato;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1603 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "Fondazione Giovanni e Mariella Accornero" con sede in Valenza (AL), Via Felice Cavallotti 25. Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta l'assegnazione di benefici economici.

IL DIRIGENTE (A2205B - Benessere animali da compagnia e controllo registri regionali in ambito sociale)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Allegato

Allegato "A" al n.39074 di raccolta

STATUTO DELLA "FONDAZIONE GIOVANNI E MARIELLA ACCORNERO"

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, per iniziativa di Giovanni Accornero, la Fondazione denominata "FONDAZIONE GIOVANNI E MARIELLA ACCORNERO".

ART. 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede legale in Valenza (AL), attualmente in Via Felice Cavallotti n. 25.

La sua durata è illimitata.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI E SCOPO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Il principio ispiratore della Fondazione è rappresentato dalla promozione della cultura, della musica e dell'arte, mirando alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio rappresentato dalla tradizione della Liuteria Piemontese.

Si prefigge in particolare di perseguire tali finalità attraverso l'organizzazione e la promozione di:

- a) mostre temporanee e permanenti;
- b) concorsi, premi e concerti;
- c) conferenze, convegni, ricerche, giornate di studio e altre attività divulgative;
- d) corsi di formazione e *masterclass*;
- e) pubblicazioni e altre attività editoriali.

Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio dalla Fondazione oppure attraverso Enti e altre Istituzioni private e pubbliche ed essere costituite da opere, strumenti, strutture, istituzioni anche stabili, aiuti in denaro con investimento del patrimonio e di ogni altra risorsa disponibile ottenuta attraverso donazioni.

Per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione può fra l'altro:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) amministrare e gestire i beni mobili e immobili di cui abbia la proprietà o il possesso, nonché le strutture delle quali le sia stata affidata la gestione;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca, anche attraverso la gestione operativa di proprie strutture e mediante proprio personale amministrativo e di ricerca;



- f) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, formazione in Italia e all'estero;
- g) partecipare al capitale di società di qualunque tipo la cui attività sia di interesse per lo svolgimento delle attività della Fondazione;
- h) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;
- i) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

ART. 4 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il "patrimonio di dotazione" dell'Ente è conferito dal Fondatore signor Giovanni Accornero ed è costituito dagli elementi attivi indicati nell'atto costitutivo, di cui il presente Statuto è parte integrante. Tale patrimonio potrà essere incrementato da ulteriori conferimenti da parte del Fondatore, acquisizioni, eredità, lasciti e donazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Il "fondo di gestione" sarà costituito dai contributi, erogazioni, liberalità messi a disposizione dal Fondatore signor Giovanni Accornero o da altri enti o persone. Tale fondo, insieme ai redditi del patrimonio di dotazione, costituisce i mezzi per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Le donazioni ricevute sono destinate in conto gestione salvo espressa volontà del donante che intenda destinarle in conto "patrimonio di dotazione" della Fondazione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5 - FONDATORI E SOSTENITORI

E' Fondatore il signor Giovanni Accornero che ha sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti, italiani o internazionali che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono in qualsiasi modo alla vita della stessa e alla realizzazione dei suoi scopi.

I Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'eventuale Revisore dei Conti.

Tutte le cariche, ad eccezione del Presidente, hanno la durata di tre anni, potranno essere riconfermate e sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da tre a cinque componenti tutti nominati dal signor Giovanni Accornero e di cui il Presidente è componente di diritto. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e, qualora nel corso del triennio dovessero venire meno per qualsiasi causa uno o più Consiglieri, questi saranno sostituiti per decisione del signor Giovanni Accornero e resteranno in carica quanto il Consiglio stesso.

Qualora, per mancanza, assenza o impedimento, il signor Giovanni Accornero non nomini il Consiglio o i Consiglieri mancanti, vi provvederanno i membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica con votazione a maggioranza semplice.

Qualora venissero meno il Presidente e la pluralità dei Consiglieri la Fondazione si estinguerà secondo quanto indicato all'art.13 del presente statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- programma anno per anno l'attività Fondazione;
- approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo per l'anno precedente;
- approva entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;



- approva i regolamenti interni;
- delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art.13;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

ART. 8 - PRESIDENTE

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua natural durante, al signor Giovanni Accornero il quale potrà in ogni momento rinunciare provvedendo alla nomina del nuovo Presidente.

Qualora non vi provveda, il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resta in carica per tre anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio, ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- firma tutti gli atti della Fondazione;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo.

ART. 9 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per audio/video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- a. sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata; l'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con fax o mail da spedirsi 48 (quarantotto) ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario se nominato.

ART. 10 - REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio Direttivo può nominare un Revisore dei Conti che resta in carica per tre anni ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione.

ART. 11 - LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- 2) il libro giornale della contabilità della Fondazione in forma libera;
- 3) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati e timbrati in ogni pagina.

ART. 12 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo entro cinque mesi dalla chiusura,

ART. 13 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, oltre che per le cause di legge, si estingue:

- per volontà del Consiglio Direttivo, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, con delibera adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio;
- per venir meno del Presidente e della pluralità dei membri

del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resta dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altro ente senza scopo di lucro avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio Direttivo e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 31 e 32 del Codice Civile.

ART. 14 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.

F.to: GIOVANNI ACCORNERO

ELENA BOSIO

NADIA GIACOBBE

LUCIANO MARIANO notaio

**Copia conforme all'originale
firmato ai sensi di legge**

Alessandria 06 AGO. 2025

